SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 758-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

(V. *Stampato n.* **758**)

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 3 febbraio 1982
(V. *Stampato Camera n.* **3166**)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1982

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 luglio 1982

Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle lettere *c*) e *d*) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera *a*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera *c*) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 medesimo ».

Art. 3.

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel primo comma, devo-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

no operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ».

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1981.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1982.